

Foll. 76/2020
Proc. 1877/2020
nep



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 125/2020 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

[redacted] c.f./p.i. 01628530923, in persona
del legale rappresentante in carica, con sede in Carbonia, nonché del socio
accomandatario [redacted] non costituiti

proposta da

Andreano e Sebastian Cotza con l'avv. F. Chiapperini

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 25.8.2020, gli istanti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne hanno chiesto il fallimento. I ricorrenti hanno allegato e provato la sussistenza di credito retributivi nei confronti della convenuta, portati in decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi, per un importo complessivo di € 25.000,00 circa.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014, al socio accomandatario.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Su richiesta del tribunale, Agenzia Entrate Riscossione ha certificato i carichi trasmessi per la riscossione.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT

Firmato Da: IGNAZIO TAMPONI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f681f6d0c27ae023c358e99ca0defa2 - Firmato Da: CASCHILI NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48387c70b577d19e00c31eb6849769



Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame della certificazione dell'agente riscossore emerge che la convenuta ha un debito scaduto verso l'erario per €768.000,00, risultando pertanto in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla disciplina fallimentare.

3. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro l'esposizione debitoria ingente verso l'erario e verso i ricorrenti per crediti retributivi. Rileva ancora il pignoramento mobiliare con esito non soddisfacente effettuato dalla società ricorrente.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'erario.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta e del suo socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 147 l.f.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di [REDACTED] in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 01628530923, con sede in Carbonia, nonché del socio accomandatario [REDACTED];
2. nomina il dott. Andrea Bernardino giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Massimo Mannella;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 8.3.2021, ore 09.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta

